



COMUNE DI MAGNAGO
Città Metropolitana di Milano

Prot.n. 0014508

Magnago, 24/10/2019

OGGETTO: *REGIME DI TRASPARENZA AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 1-BIS DEL D.LGS. 33/2013 PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ENTE*

IL SINDACO

Premesso che:

1. L'art. 14 comma 1-bis prevede che al personale con qualifica dirigenziale si applichino gli obblighi di trasparenza di cui alle lettere da a) a f) del comma 1 del medesimo articolo secondo cui sono oggetto di pubblicazione:
 - a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
 - b) il curriculum;
 - c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
 - d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 - f) le dichiarazioni di cui all'art. 2, della legge 5 luglio 1982 n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano;
2. La Corte Costituzionale, chiamata a valutare in via incidentale la legittimità di tali disposizioni, si è espressa con la sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019 che ha dichiarato l'incostituzionalità, per violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, dell'art. 14 comma 1-bis D.Lgs. 33/2013, "nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14 comma 1 lettera f) dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo

30 marzo 2001 n. 165 [...]”, ritenendo che “il legislatore avrebbe [...] dovuto operare distinzioni in rapporto al grado di esposizione dell’incarico pubblico al rischio di corruzione e all’ambito di esercizio delle relative funzioni , prevedendo coerentemente livelli differenziati di pervasività e completezza delle informazioni reddituali e patrimoniali da pubblicare”;

3. Con la medesima sentenza la Corte ha invece respinto le eccezioni di costituzionalità di cui alla lett. c) del comma 1 e al comma 1-ter dell’art. 14, ritenendo che tali obblighi possano applicarsi a tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni;

Preso atto che in applicazione di tale sentenza è intervenuta la deliberazione ANAC n. 586 del 23/06/2019 che, dopo aver illustrato la vicenda e i relativi approdi, integra la propria precedente deliberazione n. 241 del 8 marzo 2017 per adeguarla alle situazioni della Consulta e fornisce alle amministrazioni le seguenti indicazioni:

1. La lett. c) dell’art. 14 sopra richiamato, di cui si conferma la piena operatività, trova applicazione ai titolari di incarichi dirigenziali (statali e non), a qualsiasi titolo conferiti, anche senza procedure pubbliche di selezione;
2. Al fine di dare corretta attuazione alle indicazioni della Corte, è indispensabile che le amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l’art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. 165/2001, indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell’art. 19, commi 3 e 4, ritenute dalla Corte sottoposte al regime di trasparenza rafforzata relativa ai dati reddituali e patrimoniali;
3. Di prevedere la pubblicazione di tale atto organizzativo nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, sottosezione “Atti generali” e collegato con un link alla sottosezione di Amministrazione Trasparente relativa ai dirigenti;

Ritenuto di dover dare attuazione alle indicazioni contenute nella richiamata deliberazione n.586/2019, verificando, in particolare, la presenza nell’ordinamento comunale di figure professionali analoghe a quelle di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001;

Considerato che:

- Ai sensi dell’art. 97, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il segretario generale sovrintende e coordina l’attività dei R.P.O., senza che ciò costituisca a suo favore vincolo di dipendenza gerarchica;
- Pertanto nell’organigramma del Comune non risultano figure analoghe a quelle previste ai commi 3 e 4 dell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001;

DECRETA

- 1) Di accertare che l’organizzazione, formale e di fatto, del Comune di Magnago, non prevede la presenza di ruoli dirigenziali analoghi a quelli di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001 e che pertanto ai R.P.O. e al segretario generale del Comune di Magnago, in materia di trasparenza, si applica l’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 ad eccezione della lett. f) del comma 1;

- 2) Di prevedere la pubblicazione del presente atto organizzativo nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, sottosezione “Atti Generali” e collegato con un link alla sottosezione di “Amministrazione Trasparente” relativa ai dirigenti, come indicato nella deliberazione ANAC n. 586 del 23/06/2019;
- 3) Di dare atto che il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

IL SINDACO
Carla Picco